

## Forum di Astrid

### Sulla legittimità costituzionale del decreto-legge 5 marzo 2010 in materia di presentazione delle liste dei candidati alle elezioni regionali

di Massimo Carli

*Primo quesito: le disposizioni del decreto salva-liste possono essere considerate meramente interpretative?*

La risposta mi pare sicuramente negativa. Il decreto legge si presenta come contenente norme di interpretazione autentica: "il primo comma dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 si interpreta nel senso che"...; il terzo comma dell'art. 9 della stessa legge si interpreta nel senso che...; il quinto comma dell'art. 10 della stessa legge si interpreta nel senso che...

Il primo comma dell'art. 9 della legge 108/1968 prevede che le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria del Tribunale dalle ore tot alle ore tot di certi giorni. Il decreto legge prevede che il rispetto dei termini orari di presentazione delle liste si considera assolto quando i delegati incaricati della presentazione delle liste (muniti della prescritta documentazione) abbiano fatto ingresso nei locali del Tribunale.

Il decreto legge, dunque, non sceglie una delle interpretazioni possibili della disposizione interpretata, ma la modifica: non è più richiesta la presentazione delle liste, entro il termine di legge, alla cancelleria, ma è sufficiente l'ingresso, entro lo stesso termine, nei locali del Tribunale.

La seconda disposizione interpretata prevede che la firma degli elettori deve rispondere a certi requisiti (per esempio, indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore). Il decreto legge prevede che le firme si considerano valide anche se manca qualcuno di questi requisiti.

Anche qui, non si interpreta una disposizione vigente, ma la si modifica: la mancanza di certi requisiti della sottoscrizione non comporta più la sua non considerazione ai fini del calcolo del minimo delle firme necessarie per la presentazione della lista.

La terza disposizione interpretata (art. 10, quinto comma, della legge 108/1998) prevede che i delegati di lista possano ricorrere all'Ufficio centrale regionale contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati. Il decreto legge prevede che il ricorso possa essere fatto

soltanto dai delegati della lista alla quale la decisione si riferisce (e questa è senz'altro norma interpretativa), ma si prevede anche che le decisioni di ammissione di liste di candidati o di singoli candidati da parte dell'Ufficio centrale regionale sono definitive, non revocabili o modificabili dallo stesso Ufficio: si tratta di norme nuove, che non hanno alcun collegamento con quelle interpretate.

Come è noto, non è la prima volta che il legislatore definisce come interpretative norme che non lo sono, al fine di conferire loro efficacia retroattiva. Ma, nel nostro caso, la retroattività deriva dal quarto comma dell'art 1 del decreto, secondo il quale il decreto si applica anche alle elezioni regionali in corso.

Perché, allora, questa insistenza, nel preambolo del decreto, sul fatto che si tratta di norme di interpretazione autentica di leggi già esistenti? Perché, se di norme interpretative si tratta, si può sostenere che non c'è la palese incostituzionalità necessaria perché il Presidente della Repubblica possa rifiutare l'emanazione del decreto (o la promulgazione della legge).

Il Governo ha dunque raggiunto il suo scopo definendo, nel decreto portato alla firma del Capo dello Stato, come interpretative, norme che non lo sono affatto: di questo dovrà rispondere in Parlamento, giacché, secondo l'art. 77, secondo comma, della Costituzione, "il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge".